



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 657

Prot. n. _____ del 07/08/2026

**OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO TEMPORANEA NELLE VIE
ADIACENTI PIAZZA MUNICIPIO - GALLINA NEL MESE DI AGOSTO 2026,
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 01:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO**

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 178 del 05/08/2026 con la quale l'Amministrazione, ai fini della riduzione dell'impatto degli effetti negativi della circolazione veicolare ed al miglioramento qualitativo della fruibilità degli spazi pubblici, soprattutto a beneficio delle utenze deboli della strada, intende istituire una Zona a Traffico Limitato nel quartiere Gallina già istituita e apprezzata nel recente passato valorizzando la destinazione socio-culturale degli spazi pubblici e agevolando le occasioni di aggregazione sociale;

Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'articolo 7 comma 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 (Codice della Strada), "Regolamentazione nei centri abitati" che prevede che "i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

Visto l'art. 7 comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 (Codice della Strada), che prevede, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida";

Visti i D.D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Vista la nota Prot. 30/07/2026.0198034.I;

Ritenuto necessario predisporre un adeguato provvedimento per la disciplina della sosta e della circolazione delle aree interessate;

ORDINA

dal 07/08/2026 al 31/08/2026 dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo

nel quartiere Gallina, in piazza Municipio e vie adiacenti e limitrofe

in via delle Rimembranze, nel tratto compreso tra via Filippo Aliquò Taverniti e via Fontana;

in via via Filippo Aliquò Taverniti, nel tratto compreso tra via delle Rimembranze e via Chiesa Madre;

in via Fontana, nel tratto compreso tra via delle Rimembranze e via Chiesa Madre;

in via Chiesa Madre, nel tratto compreso tra via Filippo Aliquò Taverniti e via Fontana;

L'istituzione temporanea delle Zone a Traffico Limitato salvo eccezioni dovute a provvedimenti contingenti, alle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli in servizio antincendio e di pronto soccorso;
- veicoli di Polizia e Forze Armate;
- veicoli in servizio di Protezione Civile;
- veicoli a propulsione elettrica o ibrida;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL con sede legale in Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio - 89125 - Reggio Calabria P.E.C.: postacertificata@pec.castorespl.it; P.E.O.; info@castorespl.it;

La stessa ditta dovrà:

- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine della validità del presente provvedimento;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La Polizia Locale nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 07/08/2026

Il Tecnico Istruttore:
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco


